

Statuti dell'associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera)

Versione del 11.04.2024

I Denominazione, scopo e sede

Articolo 1: Denominazione

Sotto la denominazione di Oml forestale Svizzera (in seguito «associazione») è istituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CC. L'associazione riunisce le organizzazioni del mondo del lavoro (Oml) nel settore forestale ai sensi dell'art. 1 della legge sulla formazione professionale.

Articolo 2: Scopo

L'associazione si definisce come organizzazione mantello nazionale del mondo del lavoro nel settore forestale ai sensi della legge sulla formazione professionale. Suo obiettivo è rappresentare le organizzazioni associate nonché altre organizzazioni, contribuendo assieme a loro alla definizione, allo sviluppo e all'attuazione della legislazione federale sulla formazione professionale nel settore forestale.

In particolare, l'associazione assume i compiti seguenti nel settore forestale:

- a) riunisce le organizzazioni e le istituzioni di categoria attive nella formazione professionale e rappresenta i loro interessi nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e di altre organizzazioni di categoria;
- b) contribuisce allo scambio di informazioni e opinioni tra associazioni di categoria e fornitori di formazione e fornisce supporto nello sviluppo della qualità;
- c) promuove le giovani leve nel settore forestale mediante misure adeguate;
- d) coordina e promuove la formazione professionale;
- e) stabilisce gli obiettivi e i contenuti formativi per le formazioni professionali ed elabora le rispettive ordinanze in conformità alla legislazione vigente;
- f) sviluppa standard nazionali per la formazione professionale, li mette in pratica insieme a partner regionali e si occupa di garantirne la qualità;
- g) promuove la collaborazione tra la formazione professionale e le scuole universitarie;
- h) gestisce e amministra il fondo per la formazione professionale dell'economia forestale;
- i) può esercitare ulteriori attività direttamente o indirettamente collegate allo scopo che persegue;
- j) collabora con ulteriori partner per raggiungere gli obiettivi strategici, in particolare con organizzazioni regionali e altre organizzazioni nazionali del mondo del lavoro.

L'associazione non persegue alcuno scopo commerciale e non ambisce ad alcun lucro.

Articolo 3: Sede

La sede dell'associazione si trova nel luogo in cui risiede l'organo amministrativo.

II Membri

Articolo 4: Membri

Possono diventare membri dell'associazione le seguenti organizzazioni:

- a) le associazioni nazionali di lavoratori e padronali dell'economia forestale;
- b) le organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale, a livello cantonale e regionale;
- c) gli operatori della formazione professionale nel settore forestale;
- d) altre istituzioni che partecipano o sono interessate alla formazione professionale nel settore forestale possono fare domanda per diventare membri.

Le domande d'ammissione devono essere inoltrate per iscritto al comitato. Questo può respingere un'ammissione senza indicarne i motivi. Tale decisione è inappellabile.

I membri s'impegnano a versare una quota annuale, stabilita di volta in volta dall'assemblea dei membri.

Articolo 5: Dimissioni ed esclusione dall'associazione

Le dimissioni sono possibili entro la fine di un anno amministrativo, osservando un periodo di disdetta di 6 mesi. Le dimissioni devono essere inoltrate al comitato per iscritto.

Il comitato ha il diritto di escludere dall'associazione i membri che contravvengono agli statuti. Valgono come motivi d'esclusione soprattutto le infrazioni dello scopo degli statuti (art. 2), fra l'altro nei casi in cui decisioni o azioni da parte di organizzazioni di categoria intralciano o rendono impossibile l'evoluzione della formazione professionale dei mestieri curati dall'associazione. Il membro in questione può deferire all'assemblea dei membri una decisione d'esclusione da parte del comitato. La decisione avviene nel corso dell'assemblea successiva ed è inappellabile.

I membri dimissionari ed esclusi sono tenuti al pagamento delle quote arretrate e delle quote dell'anno in corso.

Con le dimissioni non sorge alcuna pretesa su parti del capitale dell'associazione.

III Organizzazione e compiti

Articolo 6: Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei membri;
- b) il comitato;
- c) l'organo di controllo.

Articolo 7: Assemblea dei membri

L'assemblea dei membri è l'organo supremo dell'associazione. È convocata dal comitato almeno una volta ogni anno oppure se ne fanno richiesta tre organizzazioni associate.

L'assemblea dei membri è competente in materia di:

- a) adozione e revisione degli statuti;
- b) determinazione dei diritti di voto nel comitato;
- c) esclusione di un membro;
- d) destituzione di membri del comitato;
- e) scioglimento dell'associazione in conformità all'articolo 14;

- f) elezione del comitato, della o del presidente e dell'organo di controllo;
- g) approvazione del rapporto annuale;
- h) approvazione dei conti annuali e presa di conoscenza della relazione di revisione;
- i) presa di conoscenza del programma delle attività e del preventivo;
- j) determinazione della quota annuale per l'anno seguente;
- k) definizione degli obiettivi strategici, compreso il piano finanziario;
- l) scarico del comitato e dell'organo di controllo.

Ogni organizzazione associata ha un voto all'assemblea dei membri. Nel caso di parità, il voto del/della presidente è decisivo.

È richiesta una maggioranza dei due terzi di tutti i membri presenti per:

- modifiche degli statuti;
- esclusione di membri;
- destituzione di membri del comitato;
- scioglimento dell'associazione.

Le votazioni ed elezioni sono eseguite a scrutinio pubblico, a meno che un terzo di tutti i membri presenti non esiga votazioni risp. elezioni a scrutinio segreto.

Le domande di modifica degli statuti e di scioglimento dell'associazione, come pure i ricorsi contro i decreti d'esclusione del comitato devono essere spediti con l'invito almeno 30 giorni prima dell'assemblea; le altre trattande devono essere notificate almeno 14 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Articolo 8: Comitato

Il comitato è costituito da undici membri al massimo, compreso la o il presidente che si elegge per una permanenza in carica di tre anni. La rielezione è possibile.

Il comitato è composto dal/dalla presidente e da un rappresentante ciascuno per BoscoSvizzero, Imprenditori Forestali Svizzera, Associazione dei forestali svizzeri, Centro di formazione forestale di Lyss, ibW Bildungszentrum Wald Maienfeld, Centre de formation professionnelle forestière di Le Mont-sur-Lausanne, oltre a quattro rappresentanti di Oml regionali.

Le associazioni BoscoSvizzero, Imprenditori Forestali Svizzera e Associazione dei forestali svizzeri hanno ciascuna due voti nel comitato; gli altri membri del comitato hanno ognuno un voto.

Ogni organizzazione associata può essere rappresentata nel comitato solo da una persona. Fatta eccezione per il o la presidente, il comitato si autocostruisce.

Secondo le esigenze del caso, il comitato ha la facoltà di invitare alle sue riunioni altre persone a titolo consultivo.

Il comitato cura gli affari correnti ed assume segnatamente i seguenti compiti:

- a) redazione del programma delle attività e del preventivo, del rapporto d'esercizio e dei conti annuali, all'attenzione dell'assemblea dei membri;
- b) elezione del/della vicepresidente;
- c) approvazione del programma delle attività;
- d) approvazione del preventivo;
- e) esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei membri;
- f) nomina e sorveglianza dell'organo amministrativo come pure emanazione del suo capitolato d'onori;
- g) approvazione dei contenuti dell'ordinanza sulla formazione, del piano di formazione e di

- altre emanazioni legate alla legislazione in materia di formazione professionale;
- h) istituzione di commissioni e di gruppi di lavoro, designazione dei loro membri e definizione dei loro compiti;
 - i) nomina di rappresentanti dell'associazione in altre organizzazioni o commissioni;
 - j) ammissione ed esclusione di membri in conformità agli articoli 4 e 5;
 - k) decisione in tutte le nuove questioni che non sono correlate a un altro organo dell'associazione.

Il comitato è atto a deliberare, se è presente almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. Nel caso di parità, il voto del/della presidente è decisivo. Le decisioni del comitato possono essere prese anche attraverso inchiesta scritta o elettronica.

In caso di impedimento di un membro del comitato, un sostituto/una sostituta della stessa organizzazione può partecipare alla riunione del comitato con diritto di voto.

Il comitato si riunisce su invito del/della presidente o nel caso in cui due membri del comitato lo richiedano.

La firma giuridicamente vincolante è detenuta, a due, dal/dalla presidente e da un membro del comitato.

L'attività del/della presidente può essere remunerata. Il comitato, a tal proposito, definisce le condizioni e l'indennità. L'attività degli altri membri del comitato si svolge a titolo gratuito. L'associazione indennizza le spese.

Articolo 9: Organo di controllo

L'assemblea dei membri elegge per tre anni due persone naturali competenti o una società di revisione come organo di controllo.

L'organo di controllo verifica i conti annuali dell'associazione ed esegue ogni anno almeno una revisione. Rende conto al comitato, all'attenzione dell'assemblea dei membri.

Articolo 10: Organo amministrativo

L'associazione gestisce un organo amministrativo istituito dal comitato. La responsabilità è trasmessa al/alla responsabile dell'amministrazione, i cui compiti sono disciplinati in un capitolato d'onori.

Chi è responsabile dell'amministrazione partecipa all'assemblea dei membri e alle riunioni del comitato a titolo consultivo.

Articolo 11: Contabilità

Il comitato trasmette la contabilità all'organo amministrativo.

IV Finanze

Articolo 12: Entrate

L'associazione finanzia le sue attività attraverso:

- a) quote sociali, che sono fissate ogni anno dall'assemblea dei membri;
- b) contributi volontari dei membri, come prestazioni lavorative e infrastrutturali a titolo gratuito e prestiti rimborsabili senza interessi;

- c) contributi dei poteri pubblici e di terzi a progetti o ai costi delle infrastrutture;
- d) donazioni d'utilità pubblica da parte di privati, ditte, fondazioni e altre istituzioni.
L'associazione aspira ad essere riconosciuta a livello federale e cantonale come istituzione che persegue scopi pubblici e/o d'utilità pubblica ai sensi dell'art. 56 lett. g LIFD;
- e) contributi provenienti dal fondo per la formazione professionale.

Articolo 13: Responsabilità

I membri rispondono solo delle quote annuali fissate dall'assemblea dei membri, ma non degli obblighi dell'associazione. Gli obblighi dell'associazione sono garantiti esclusivamente dal capitale dell'associazione. È esclusa ogni responsabilità personale da parte dei membri dell'associazione o del comitato.

V Disposizioni finali

Articolo 14: Scioglimento

Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria l'approvazione da parte di due terzi dei membri presenti all'assemblea dei membri.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, un eventuale ricavato dalla liquidazione sarà devoluto a un'istituzione con obiettivi simili per la promozione della formazione professionale.

Articolo 15: Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea costitutiva e sono entrati in vigore il 15.11.2007. Sono stati modificati il 16.03.2010, il 12.04.2013, il 22.06.2017, il 27.04.2023 e il 11.04.2024.

In caso di dubbio fa stato il testo degli statuti redatti in lingua tedesca.

Associazione Oml forestale Svizzera

Lyss, 11.04.2024

Il presidente:

f.to Mattia Soldati

Il responsabile dell'amministrazione:

f.to Rolf Dürig